



COMUNE DI BITRITTO

PROVINCIA DI BARI

N. 21

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria
seduta Pubblica di Prima convocazione

**Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/06/2012 ad oggetto:
"I.M.U. - Determinazioni delle aliquote e delle agevolazioni anno 2012".
DETERMINAZIONI**

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16:40, in Bitritto nella Sede Municipale, e nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza

Signor CAMPAGNA FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE

e con l'assistenza del segretario generale GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA.

Eseguito l'appello nominale dei consiglieri, convocati a norma di legge, risultano:

LUCARELLI VITO	P	CAMPAGNA FRANCESCO	P
NATUZZI ANGELO	P	PALMIERI MICHELE	P
TROTTI DONATO	P	GIUSTI GIUSEPPE	P
DE LETTERIS GERARDO	P	GIULITTO GIUSEPPE	P
SACINO ANDREA	P	MONTENEGRO NICOLA	P
SACINO COSTANTINO	P	GRANDOLFO ANTONIO	A
PIETRAGALLO MARINA	P	PAPARELLA SABINO	P
BOZZI VITO	P	GIULIANI LEONARDO	P
GAZANEO SAVERIO	A		

presenti N. 15

assenti N. 2

IL PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i sigg.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita l'assessore De Letteriis a relazionare sul punto.

L'assessore De Letteriis riferisce che in questa seduta l'amministrazione porta all'attenzione del Consiglio Comunale la richiesta da parte della minoranza di rivedere entro il 30 settembre le aliquote IMU. In seguito alla proroga al 31 ottobre per l'approvazione dei bilanci di previsione e delle aliquote questo argomento viene trattato nella seduta odierna. In questi giorni molti comuni stanno ancora approvando le aliquote IMU.

Ricorda che con la delibera di giugno si determinarono le aliquote in modo analitico: allo 0,45 per la prima casa, ed allo 0,91 per le unità immobiliari. Tale determinazione fu effettuata sulla base di una stima delle entrate per effetto della riforma dell'IMU, che prevede in corrispondenza di minori introiti IMU, maggiori trasferimenti erariali, compensativi di tale minore gettito tributario. Per precisione non è noto ad oggi se vi sarà una compensazione totale statale di tali minori introiti.

Agli atti del comune vi sono riscossioni di entrate da IMU al 19/09/2012 di € 748.000,00 ed un'ipotesi al 31/12/2012 di € 1.900.000,00. Rispetto alla stima iniziale di € 2.400.000, si registrerà, quindi, una minore entrata di € 500.000,00. E' ipotizzabile però che la stima possa crescere, anche sulla base della media nazionale delle entrate.

Effettua una disamina delle aliquote IMU determinate dai comuni vicini, ed evidenzia che le nostre aliquote sono in linea con la media nazionale riportata su Il Sole 24 Ore di oggi; anzi per la tassazione della 1^a casa siamo al di sotto della media nazionale.

Evidenzia la impossibilità di rivedere le aliquote determinate a giugno alla luce delle dell'attuale situazione. In questa particolare congiuntura economica l'impatto reale sul tessuto economico-sociale dell'aumento dell'aliquota stabilita allo 0,91 per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali sarebbe notevole.

L'aumento dell'aliquota per le unità immobiliari diverse dalla prima casa porterebbe l'aliquota molto vicina al massimo, a fronte di un abbassamento dell'aliquota per la prima casa (già al di sotto della media nazionale).

Si sente di evidenziare che sia per il regolamento IMU che per le aliquote nel 2013 se ci saranno le condizioni, sulla base di dati reali, si potrà articolare una manovra complessiva diversa, che per il 2012 non è possibile, anche alla luce delle vigenti disposizioni sul patto di stabilità.

In conclusione auspica che si confermi la determinazione delle aliquote così come definite a giugno 2012, in quanto la tassazione definita dal Comune di Bitritto è equa, alla luce della stima delle entrate ed effettuata una valutazione comparativa delle aliquote approvate dagli altri comuni vicini.

Alle ore 17,00 entra il consigliere Grandolfo. Presenti n.16, assenti n.l (Gazaneo).

Il consigliere Giulitto ricorda che l'impegno dell'amministrazione a rivedere le aliquote IMU era finalizzato ad andare incontro ai cittadini per ridurre la pressione fiscale. Ricorda che la cautela sottesa alla conferma delle aliquote non si concilia con la pressione fiscale. Negli ultimi anni la pressione fiscale è aumentata, evidenzia che l'abbassamento dell'aliquota per la prima casa dallo 0,45 allo 0,40 comporterebbero un effetto del bilancio di circa € 100.000,00 in meno di entrata. I vantaggi sociali di questa riduzione sarebbero notevoli in quanto chi è proprietario di una sola abitazione è più in difficoltà di chi è proprietario di un maggior numero di abitazioni principali. In relazione alle aree edificabili, ricorda che l'amministrazione non ha aumentato le aliquote IMU nella consapevolezza della mancanza di vocazione edificatoria delle stesse. Ricorda la vicenda della VAS per il piano dei servizi che ha comportato lungaggini nel procedimento amministrativo.

Preannuncia per queste motivazioni il voto contrario della minoranza e invita i colleghi della maggioranza ad una riflessione sulla riduzione dell'aliquota per la prima casa, valutando la possibilità di effettuare delle compensazioni. Ricorda che per le attività commerciali l'IMU è detraibile, quindi le imprese potrebbe ammortizzare l'aumento dell'aliquota IMU per le unità immobiliari diverse dalla prima casa per effetto della movimentazione finanziaria.

L'assessore De Letteriis evidenzia che l'IMU è indetraibile anche per i commercianti, l'IMU si può scaricare e quindi si pagano le tasse anche sull'IMU.

Il consigliere Giulitto precisa che voleva riferirsi alla movimentazione finanziaria.

L'assessore Trotti evidenzia che la congiuntura economica è particolarmente sfavorevole. Evidenzia che quando vengono aumentate le tasse nazionali non si ha la reazione popolare che si provoca quando aumenta la pressione fiscale locale. Il Comune è diventato "il bersaglio della piramide istituzionale del paese"; si va verso la copertura totale a carico dei cittadini dei servizi resi dal comune.

In relazione alla vicenda della VAS evidenzia che le lungaggini burocratiche sono addebitabili alle disposizioni normative vigenti. Auspica una ripresa del mercato nel settore dell'edilizia, al fine di vedere sviluppata la vocazione edificatoria delle aree inserite come tali nel PRGC.

Si augura che nel 2013 sia possibile abbassare l'aliquota per le abitazioni principali.

Interviene il cons. Grandolfo che prende atto del tono dimesso dell'intervento dell'assessore Trotti ed esprime la non condivisione dell'addebito di tutte le colpe dello Stato centrale di questa pressione fiscale. Ricorda alcuni episodi che sono sintomatici di superficialità dell'azione amministrativa. Si riferisce al mancato incasso degli oneri di urbanizzazione per i salottifici della Nobis ed alle opere che si dovranno realizzare per sanare costruzioni non realizzate a regola d'arte, su segnalazione dell'Autorità di Bacino. Il costo stimato di queste opere è di € 200.000,00, che con molte probabilità lieviterà.

Interviene il Capogruppo Giulitto per evidenziare che l'iter procedurale seguito per la VAS è stato voluto dall'amministrazione. Apprezza la volontà dei colleghi di voler ridurre l'aliquota IMU allo 0,40 e non comprende perché non si possa adottare questo provvedimento. Sarebbe un atto di sensibilità politica nei confronti dei cittadini. Ribadisce l'effetto sociale di questa proposta della minoranza, dettata dalla convinzione che chi non ha pagato l'IMU non è nelle condizioni di affrontare questa spesa.

L'assessore De Letteriis ribadisce l'equità di questa manovra fiscale, che vede l'aliquota per l'abitazione principale al di sotto della media nazionale e quella delle altre unità immobiliari più o meno nella media. Sottolinea che nel complesso la manovra è molto più equa rispetto a quella adottata da altri comuni.

La riduzione dello 0,05 per l'aliquota della prima casa avrebbe un impatto finanziario sulle famiglie molto ridotto; sarebbe una riduzione di circa € 30,00 a famiglia. L'aumento per le altre abitazioni avrebbe un effetto più sostanzioso.

La proposta di aumento delle aliquote diverse dalla prima casa necessiterebbe di un'analisi articolata per la elaborazione di una proposta differenziata.

Conclude affermando che tale manovra dal punto di vista dell'impatto è sostenibile in tutte le sedi.

Il Capogruppo Giulitto a nome dell'opposizione non condivide la "equità di questa manovra", come motivata dall'assessore De Letteriis e ribadisce che l'imposizione fiscale del 2012, vista nel suo complesso (non solo in relazione all'IMU), è un'imposizione forte. Per queste motivazioni preannuncia il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art.13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L.201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446;

RICHIAMATE

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14 giugno 2012 ad oggetto: "IMU – Determinazione delle aliquote e delle agevolazioni anno 2012";
- la nota n. 182110 del 20/08/2012, pervenuta a mezzo raccomandata A/R e protocollata in data 23/08/2012 al n. 11142 del ns. ente, con la quale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, formulava delle osservazioni in merito ad alcuni punti della suddetta deliberazione e più precisamente:
 - punto 2) l'esenzione totale per gli immobili oggetto di contratto di locazione direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269.
 - punto 3) l'estensione della maggiorazione di Euro 50,00 della detrazione per abitazione principale ai figli portatori di disabilità gravi riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se di età superiore ai 26 anni.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

VISTO l'art.1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno";

RICORDATO che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 prevede all'art.13 commi 6-7-8 e 9 le seguenti aliquote IMU:

- 1) Aliquota base pari allo 0,76% con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- 3) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/1994) con possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1%;
- 4) Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito della Società, ovvero nel caso di immobili locati;

CONSIDERATO che il comma 11 del citato art.13 del decreto sopra richiamato così dispone: "E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota base di cui al comma 6 (0,76%), primo periodo. La quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.";

VISTA la circolare n.3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO, altresì, che in sede di predisposizione degli schemi di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

ATTESO che ai sensi dell'art.13, comma 10, della suddetta norma stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art.4 del D.L. n.16/2012, che: *<<i> Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata>>*”;

ATTESO, altresì, che il comma 12-quinquies dell'art.4 del D.L. n.16/2012, stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU *<<l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione>>*. Tale nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art.4, comma 12-quinquies del D.L.16/2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

RITENUTO, dover recepire i rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui punti 2) e 3) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14/06/2012 con:

- la soppressione integrale del periodo di cui al punto 2) che così recitava:
 - *“Esenzione totale per gli immobili oggetto di contratto di locazione stipulato direttamente dal Comune di Bitritto ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 convertito nella Legge 12 novembre 2004, n. 269”;*
- la parziale soppressione e riformulazione del punto 3) che così recitava:

“Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione della detrazione pari ad € 50,00 è concessa, altresì, anche per i figli di età superiori ai 26 anni portatori di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della L. 104/92, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di €400,00 (quattrocento/00)”;

ATTESO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta;

VISTO il prospetto relativo alle riscossioni IMU, l'rata 2012 e la proiezione al 31/12/2012 elaborato dal Servizio Finanziario;

CONSIDERATO che i dati fin qui acquisiti sulle riscossioni IMU di competenza comunale non permettono una rivisitazione delle aliquote IMU come già determinate con deliberazione di C.C. n. 9 del 14/06/2012;

VISTO l'art.13, co.15 del D.Lgs. n.201/2011 convertito in Legge 214/2011;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTI i commi 156 e 169 dell'art.1 della L.296/2006;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, espressi in data 18/10/2012, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n.10 e contrari n.6 (Giulitto, Montenegro, Paparella, Sacino C., Grandolfo e Giuliani) resi dai 16 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di recepire l'osservazione formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al punto 2 della deliberazione di C.C. n. 9 del 14/6/2012 determinando di sopprimere il periodo del suddetto punto che così recitava: *"Esenzione totale per gli immobili oggetto di contratto di locazione stipulato direttamente dal Comune di Bitritto ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 convertito nella Legge 12 novembre 2004, n. 269;"*;
- 3) di confermare per l'esercizio 2012 le restanti aliquote determinate dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 9 del 14/06/2012 e che di seguito si riportano:
 - **0,91% aliquota di base;**
 - **0,45% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;**
 - **0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/1994);**
 - **0,45% per gli immobili destinati ad abitazione concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi della Legge n.431/98;**
 - **0,40% per immobili oggetto di contratto di locazione di cui all'art.2, commi 2,5 e 6 del D.L. 13 settembre 2004, n.240 convertito nella Legge 12 novembre 2004, n.269;**
 - **0,76% sulle aree edificabili individuate nel PRGC per le zone A2, C1, C2 e B3.**
- 4) Di recepire, inoltre, l'osservazione formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa al punto 3) che così recitava: *"Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012;*

Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione della detrazione pari ad € 50,00 è concessa, altresì, anche per i figli di età superiori ai 26 anni portatori di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della L. 104/92, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di €400,00 (quattrocento/00);
riformulando lo stesso come segue:

Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Elevazione della detrazione ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore del nucleo familiare ove è presente un figlio portatore di disabilità grave di età superiore ai 26 (ventisei) anni. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00);

5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del Decreto Legislativo n.446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva);

6) di pubblicare il presente regolamento:

- mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs.446/1997;
- sul sito Internet del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza dell'adozione dell'atto deliberativo in discussione,

Con voti favorevoli n.10 e contrari n.6 (Giulitto, Montenegro, Paparella, Sacino C., Grandolfo e Giuliani) resi dai 16 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^a comma del D.Lgs.267/00.

La seduta è sciolta alle 17,30.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERLE
f.to GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA

IL PRESIDENTE
f.to CAMPAGNA FRANCESCO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to NATUZZI ANGELO

N. IIII Reg. Pubbl.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del DLgs 18/8/2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 30 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
f.to DI TULLIO SILVESTRO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 30 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

• **Che la presente deliberazione:**

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 senza reclami;

• **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, in data _____, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;**

Per decorrenza di gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Bitritto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA